

I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalla Delibera di C. C. n° 52 del 24.07.01, con l'applicazione di pene pecuniarie da € 52,00 fino ad € 516,45, secondo le norme procedurali relative.

Chiunque viola quanto previsto sub II e IV della presente Ordinanza è tenuto a procedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine massimo di tre ore dalla contestazione dell'illecito. Decorso inutilmente tale termine, l'Amm/ne Com/le può procedere in danno, addebitando le spese sostenute al contravventore.

Il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e le Guardie Ambientali del Presidio Territoriale di Massa Lubrense sono invitati ad intensificare la vigilanza ed a comminare le sanzioni previste.

L'ordinanza Sindacale n° 406 del 02.08.2001 è revocata.

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di igiene, sanità ed ecologia.

### **D E T E R M I N A**

In € 103,29 la somma da versarsi all'atto della contestazione, pari al doppio del minimo, così come previsto dalla L. 689/81, per quanto previsto ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 e chiunque violi gli orari di deposito dei rifiuti solidi urbani all'interno di cassonetti e contenitori e quanto previsto ai punti I, II, III, e IV.

In € 206,58 la somma da versarsi all'atto della contestazione, pari al doppio del minimo, così come previsto dalla L. 689/81, per quanto previsto al punto 2..

### **D I S P O N E**

Che copia della presente sia rimessa al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Massa Lubrense, alla Tenenza di Finanza di Massa Lubrense, al Presidio di Massa Lubrense delle Guardie Ambientali, alla S.p.a. "Terra delle Sirene" presso la sede legale ed alla sede dell'Ufficio Ecologia.

Massa Lubrense 16.01.2004

**IL SINDACO**

---

(Dott. Antonio MOSCA)

- effettuare la raccolta differenziata dei materiali a base cellulosa (cartoni e carta) e conferire detto materiale ripulito dal nastro adesivo, ripiegato ed impilato con le modalità che saranno comunicate dal gestore del servizio “Terra delle Sirene S.p.a.”:

### **E' ASSOLUTAMENTE VIETATO:**

- 1 - l'abbandono nei cassonetti e nei contenitori di materiale ferroso, materiali di risulta edili e simili;
- 2 - depositare i rifiuti “INGOMBRANTI” (materassi, mobili, elettrodomestici fuori uso, ecc. ) a fianco o all'interno dei cassonetti o comunque nei luoghi pubblici. La raccolta di tali rifiuti avverrà previo appuntamento a seguito di richiesta telefonica all'Ufficio di “Terra delle Sirene S.p.a.” al n° 081.878.06.30 in funzione dalle 08.30. alle 13.00 di tutti i giorni esclusi i festivi.
- 3 - L'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e categoria lungo le strade, piazze, aree pubbliche, argini dei rivoli, spiagge ed in qualsiasi altro luogo non autorizzato
- 4 - Il deposito di imballaggi nei cassonetti predisposti per il deposito dei rifiuti solidi o a fianco degli stessi o comunque nei luoghi pubblici; la gestione di tali rifiuti dovrà avvenire nel rispetto di quanto dettato dall'art. 38 del D. Lgvo 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5 - Il deposito sugli arenili di rifiuti di qualsiasi genere in particolare di materiale proveniente dalle attività di manutenzione delle barche.
- 6 - L'effettuazione di pubblicità mediante distribuzione o lancio, anche da veicoli o velivoli, di manifestini, volantini ed altro materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzato dal Sindaco

I trasgressori a quanto previsto ai punti 1, e 3, (limitatamente ai rifiuti non pericolosi e non ingombranti), 4 e 5 (limitatamente ai rifiuti non pericolosi e non ingombranti) “A” e “B” e chiunque violi gli orari di deposito dei rifiuti solidi urbani all'interno dei cassonetti e contenitori, incorreranno nelle sanzioni amministrative previste dalla Delibera di C.C. n° 52 del 24.07.01 con l'applicazione di pene pecuniarie da € 52,00 fino ad € 516,46 secondo le norme procedurali relative. I trasgressori a quanto previsto ai punti 2, 3 (escluso i rifiuti non pericolosi e non ingombranti), 5 (escluso i rifiuti non pericolosi e non ingombranti) e 6, incorreranno nella sanzione pecuniaria da € 103,29 ad € 516,46, salvo che la legge non preveda la violazione commessa come reato.

**Chiunque viola quanto previsto dalla presente Ordinanza è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine massimo di tre ore dalla contestazione dell'illecito. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale può procedere in danno, addebitando le spese sostenute al contravventore.**

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, ai proprietari di cani o altri animali e alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia è fatto obbligo:

- I - Di avere al seguito in ogni caso apposito sacchetto e paletta per la raccolta delle deiezioni quando il cane o altri animali sono condotti nelle pubbliche vie o altre aree di uso pubblico;
  - II - Di rimuovere a mezzo paletta e sacchetto le deiezioni prodotte dall'animale, che devono essere depositate nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani;
  - III - Di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'apposita paletta e sacchetto per la rimozione delle deiezioni eventualmente prodotte dall'animale;
  - IV - Di non imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione dell'animale nonché di cani e gatti randagi;
- Gli obblighi di cui ai punti I, II e III non saranno osservati per i cani a servizio dei non vedenti.

# **COMUNE DI MASSA LUBRENSE**

*Provincia di Napoli*

*Tel. 081/878.90.83 – Fax 081/878.95.76*

Prot. n° \_\_\_\_\_

Ordinanza n° 18

## **IL SINDACO**

**VISTE** le leggi nn° 833/78; 441/87; 397/89; 142/90 e Decreto Legislativo n° 22/97;

**VISTO** il Piano Regionale per lo smaltimento rifiuti in Campania, adeguato con Ordinanza Commissariale n° 27/97, pubblicata il 14 Luglio 1997;

**VISTO** il Regolamento Comunale sulla raccolta rr.ss.uu. approvato con Delibera di C.C. n° 50 del 30.09.1997;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa di smaltimento rifiuti, approvato con Delibera di C.C. n° 25 del 30.03.1998;

**VISTA** la Delibera di C.C. n° 55 del 26.08.98 avente per oggetto: "Assimilazione ai rifiuti urbani speciali non pericolosi provenienti da attività economiche;

**VISTO** il D. L.gvo 18.08.2000, n° 267;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 406 del 02.08.2001;

**CONSIDERATO** il continuo manifestarsi dell'emergenza rifiuti in Campania che non sembra avere una soluzione definitiva ed in tempi brevi;

**RITENUTO** di dover disciplinare in modo più opportuno il deposito dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni differenziate e degli ingombranti;

**VISTO** il Regolamento del servizio pubbliche affissioni, approvato con Delibera di C.C. n° 109 del 29.12.1998;

## **ORDINA**

Il deposito dei rifiuti solidi urbani deve avvenire **ESCLUSIVAMENTE** nei cassonetti e nei contenitori all'uopo preposti ed accuratamente chiusi nei sacchetti allo scopo di evitare dispersioni e/o cattivi odori;

il deposito nei cassonetti e nei contenitori deve avvenire:

- ✓ **DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00 NEL PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE;**
- ✓ **DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 22.00 NEL PERIODO DAL 1 OTTOBRE AL 30 APRILE;**

### **A) - PER I CONDUTTORI DI PRIVATE ABITAZIONI E' OBBLIGATORIO:**

- effettuare già nelle abitazioni la raccolta differenziata inserendo la carta, il vetro, l'alluminio, ecc. in sacchetti distinti e separati e collocarli negli appositi contenitori stradali; la raccolta della plastica sarà effettuata a domicilio dal gestore del servizio "Terra delle Sirene S.p.a.";

### **B) - PER I PRODUTTORI SPECIFICI E' OBBLIGATORIO:**

- alberghi, ristoranti, ortofrutta, pescherie, fiorai, stabilimenti balneari, industrie alimentari, ecc.:
  - effettuare la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti e conferirla con le modalità che saranno comunicate dal gestore del servizio "Terra delle Sirene S.p.a."
- supermercati, salumerie ed attività commerciali in genere: